

PROGETTO DI PATTO GLOBALE PER L'AMBIENTE

Preambolo

Le Parti del presente Patto,

Riconoscendo l'aggravarsi rischi per l'ambiente e la necessità di agire in modo concertato ed ambizioso a livello globale per meglio assicurarne la tutela,

Riaffermando la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano, adottata a Stoccolma il 16 Giugno 1972, la Carta Mondiale della Natura adottata il 28 Ottobre 1982 e la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, adottata a Rio il 14 Giugno 1992,

Rievocando il loro impegno per il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 Settembre 2015,

Considerando in particolare l'urgenza di affrontare il cambiamento climatico e richiamando gli obiettivi posti dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici adottata a New York il 9 Maggio 1992 e dall'Accordo di Parigi del 12 Dicembre 2015,

Constatando che il pianeta subisce una perdita senza precedenti della sua biodiversità, che impone un'azione urgente,

Riaffermando la necessità che l'uso delle risorse naturali garantisca la resilienza degli ecosistemi e il godimento di servizi ambientali essenziali, preservando la diversità della vita sulla Terra, contribuendo al benessere umano e all'eliminazione della povertà,

Riconoscendo che la portata globale dei rischi per le comunità biologiche sulla Terra richiede che tutti gli Stati cooperino quanto più possibile, prendendo parte ad un'azione internazionale, appropriata ed efficace, in applicazione del principio delle responsabilità comuni ma differenziate ed in relazione alle loro rispettive capacità, alla luce delle diverse contingenze nazionali,

Determinate a promuovere uno sviluppo sostenibile che consenta a ciascuna generazione di soddisfare i propri bisogni senza compromettere le possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri, nel rispetto dell'equilibrio e dell'integrità dell'ecosistema terrestre,

Sottolineando il ruolo fondamentale delle donne nelle questioni relative allo sviluppo sostenibile e la necessità di promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile,

Consapevoli della necessità di considerare, rispettare e promuovere nei propri territori i diritti umani, il diritto alla salute, i diritti e le conoscenze delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei bambini, delle persone con disabilità e delle persone vulnerabili,

Riconoscendo la funzione fondamentale per la tutela dell'ambiente degli "attori non statali", compresi la società civile, i soggetti economici, le città, le regioni e gli altri enti substatali, Sottolineando la fondamentale importanza per lo sviluppo sostenibile della scienza e dell'istruzione,

Consapevoli di promuovere azioni ispirate ai principi di equità intragenerazionale ed intergenerazionale,

Affermando il bisogno di adottare una posizione e dei principi comuni che possano

ispirare e guidare l'impegno di tutti per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente, Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Diritto ad un ambiente ecologicamente sano

Ogni persona ha diritto a vivere in un ambiente ecologicamente sano e favorevole alla propria salute, al proprio benessere, alla propria dignità, alla propria cultura ed alla propria realizzazione.

Articolo 2

Doveri di tutela dell'ambiente

Ogni Stato o istituzione internazionale, ogni persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, ha il dovere di tutelare l'ambiente. A tale scopo, ciascuno contribuisce, secondo le proprie capacità, alla conservazione, protezione e ripristino dell'integrità dell'ecosistema della Terra.

Articolo 3

Integrazione e sviluppo sostenibile

Le Parti devono integrare l'obiettivo della tutela dell'ambiente nella programmazione e nell'attuazione delle loro politiche e delle loro attività nazionali ed internazionali, in particolare per promuovere la lotta contro i cambiamenti climatici, la protezione degli oceani e la conservazione della biodiversità. Esse si impegnano a realizzare uno sviluppo sostenibile. A questo fine, si impegnano a promuovere politiche di sostegno pubblico, modelli di produzione e consumo sostenibili e rispettosi dell'ambiente.

Articolo 4

Equità intergenerazionale

L'equità intergenerazionale deve orientare le decisioni che possono avere un impatto sull'ambiente.

Le generazioni presenti devono assicurare che le loro decisioni ed azioni non compromettano la possibilità per le future generazioni di soddisfare i propri bisogni.

Articolo 5

Prevenzione

Dovranno essere assunte tutte le misure necessarie per prevenire i danni ambientali.

Le Parti hanno il dovere di garantire che le attività svolte nel proprio territorio o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente nel territorio di altre Parti o nelle zone non soggette a sovranità statale.

Le stesse adottano le misure necessarie per assicurare che, prima che sia presa qualsiasi decisione diretta ad autorizzare o realizzare un progetto, un'attività, un piano, o un programma suscettibile di avere un rilevante impatto negativo sull'ambiente, sia svolta una valutazione di impatto ambientale.

In particolare, gli Stati vigileranno sulle conseguenze dei summenzionati progetti, attività, piani, o programmi autorizzati o realizzati, in considerazione dei loro obblighi di *due diligence*.

Articolo 6

Precauzione

Dove ci sia un rischio di danno grave e irreversibile, la mancanza di certezze scientifiche non deve essere utilizzata quale motivo per ritardare l'adozione di misure effettive e proporzionate per impedire il degrado ambientale.

Articolo 7

Danni ambientali

Devono essere assunte tutte le misure necessarie ad assicurare un'adeguata riparazione dei danni ambientali. Le Parti informeranno immediatamente gli altri Stati di ogni calamità naturale o altre emergenze in grado di produrre immediati effetti nocivi all'ambiente di quegli Stati. Le parti devono tempestivamente cooperare per aiutare gli Stati interessati.

Articolo 8

"Chi inquina paga"

Le Parti devono garantire che i costi di prevenzione, mitigazione e risanamento dovuti all'inquinamento, e ad altre alterazioni e deterioramenti dell'ambiente siano, nella maggior misura possibile, sostenuti da chi li ha causati.

Articolo 9

Accesso all'informazione

Ogni persona, senza aver bisogno di dimostrare un interesse, ha il diritto di accedere all'informazione ambientale detenuta dalle pubbliche autorità.

Le autorità pubbliche devono, nell'ambito delle proprie legislazioni nazionali, raccogliere e rendere disponibili al pubblico tutte le informazioni ambientali rilevanti.

Articolo 10

Partecipazione pubblica

Ogni persona ha il diritto di partecipare, in una fase adeguata e prima della conclusione del procedimento, alla preparazione di decisioni, atti, piani, programmi, attività, politiche e strumenti normativi delle pubbliche autorità che possono avere un rilevante impatto sull'ambiente.

Articolo 11

Accesso alla giustizia ambientale

Le Parti devono assicurare un diritto di accesso alle procedure amministrative e giurisdizionali effettivo ed economicamente sostenibile, prevedendo azioni riparatorie e ricorsi diretti a contestare gli atti o le omissioni delle pubbliche autorità o dei privati che contravvengono al diritto ambientale, in virtù delle disposizioni del presente Patto.

Articolo 12

Educazione e formazione

Le Parti devono assicurare che l'educazione ambientale, nella maggior misura possibile, sia insegnata alle giovani generazioni ed agli adulti, al fine di ispirare in ciascuno il senso di responsabilità nei confronti della tutela e del miglioramento dell'ambiente.

Le parti devono garantire la protezione della libertà di espressione e di informazione in materia ambientale. Le stesse favoriscono la diffusione, attraverso i mass media, di informazioni a carattere divulgativo sugli ecosistemi e sulla necessità di tutelare e preservare l'ambiente.

Articolo 13
Ricerca e innovazione

Le Parti devono promuovere, impiegando tutti i loro mezzi, il progresso delle conoscenze scientifiche sugli ecosistemi e sull'impatto delle attività umane. Le stesse devono cooperare attraverso lo scambio di conoscenze scientifiche e tecnologiche, facilitando la predisposizione, l'adattamento, la diffusione e il trasferimento di tecnologie rispettose dell'ambiente, comprese le tecnologie innovative.

Articolo 14
Ruolo degli "attori non statali" e degli enti sub-statali

Le Parti adotteranno le misure necessarie per incoraggiare l'attuazione del presente Patto da parte degli "attori non statali" e di enti sub-statali, tra cui la società civile, i soggetti economici, le città e le regioni, tenendo conto del loro ruolo vitale nella protezione dell'ambiente.

Articolo 15
Effettività delle norme ambientali

Le Parti hanno il dovere di adottare norme ambientali efficaci e di garantire una loro equa ed effettiva attuazione ed esecuzione.

Articolo 16
Resilienza

Le Parti adotteranno le misure necessarie per mantenere e ripristinare la diversità e la capacità degli ecosistemi e delle comunità umane di resistere alle alterazioni e al deterioramento ambientale e di ricostituirsi e ad adattarsi agli stessi.

Articolo 17
Non-regressione

Le Parti e i loro enti sub-statali si astengono dall'autorizzare attività o adottare norme che abbiano l'effetto di ridurre il livello globale di protezione ambientale garantito dal diritto vigente.

Articolo 18
Cooperazione

Al fine di conservare, proteggere e ripristinare l'integrità dell'ecosistema della Terra e delle comunità biologiche, le Parti coopereranno, in un contesto di reciproca fiducia e nello spirito di partenariato globale, per l'attuazione delle disposizioni del presente Patto.

Articolo 19
Conflitti armati

Gli Stati adotteranno, in base agli obblighi previsti dal diritto internazionale, tutte le misure attuabili per proteggere l'ambiente in caso di conflitti armati.

Articolo 20
Diversità delle situazioni nazionali

La situazione specifica e le esigenze dei Paesi in via di sviluppo, soprattutto di quelli meno sviluppati e di quelli più vulnerabili sotto il profilo ambientale, riceveranno una speciale attenzione. Si terrà conto, se del caso, delle responsabilità comuni ma differenziate delle Parti e delle loro effettive capacità, alla luce delle diverse situazioni nazionali.

Articolo 21
Monitoraggio sull'attuazione del Patto

È istituito un sistema di monitoraggio per agevolare l'attuazione e per promuovere il rispetto delle disposizioni del presente Patto.

Questo sistema è costituito da un Comitato di esperti indipendenti e si basa sulla semplificazione. Opera con criteri di trasparenza e con procedure di stampo non accusatorio e non sanzionatorio. Il Comitato presterà particolare attenzione alle rispettive situazioni nazionali ed alle effettive capacità delle parti.

Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Patto, il Depositario convocherà una riunione delle Parti che stabilirà le modalità e le procedure con le quali il Comitato eserciterà le sue funzioni.

Due anni dopo l'incarico al Comitato, e ad una frequenza determinata dalla riunione delle Parti, non superiore a quattro anni, ciascuna Parte riferirà al Comitato sui progressi nell'attuazione delle disposizioni del Patto.

Articolo 22
Segretariato

Il Segretariato del presente Patto è costituito dal Segretariato Generale delle Nazioni Unite [o dal Direttore Esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente]. Il Segretariato Generale [o il Direttore Esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente] si riunisce ogniqualvolta sia necessario incontrare le Parti.

Articolo 23
Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione

Il presente Patto è aperto alla firma e sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni internazionali. Il Patto è aperto per la firma presso la sede delle Nazioni Unite di New York dal ... al ... e la procedura di adesione avrà inizio dal giorno successivo alla data in cui cesserà la procedura per la firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono affidati al Depositario.

Articolo 24
Entrata in vigore

Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite del (n. ...) atto di ratifica, approvazione, accettazione o adesione. Per ogni Stato e organizzazione internazionale che ratifica, approva, accetta o aderisce al presente Patto dopo il deposito del (n. ...) strumento di ratifica o di adesione, il Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito della ratifica o l'adesione da parte di tale Stato.

Articolo 25
Recesso

Alla scadenza di un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato nei confronti di una Parte, questa può in ogni momento recedere mediante notifica scritta al Depositario. Tale recesso avrà effetto alla scadenza di un periodo pari ad un anno a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario o in una data successiva che sarà specificata nella notifica.

Articolo 26
Depositario

L'originale di questo Trattato, i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite.